



Spett.le Ministero della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
va@pec.mite.gov.it

Spett.le Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma (RM)
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Spett.le Soprintendenza Archeologica, bella arti e paesaggio della Basilicata
Via dell'Elettronica, 7
85100 Potenza (PZ)
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Spett.le Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Direzione Generale dell'ambiente del territorio e dell'energia
Viale Verrastro, 5
85100 Potenza (PZ)
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Spett.le Ufficio difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Corso Garibaldi, 139
85100 Potenza (PZ)
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: [ID_VIP 8092] Istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per realizzazione di un impianto eolico, denominato "Montemilone Wind", composto da n. 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ) (il "Progetto" e/o l'"Impianto").

Proponente: Enel Green Power Solar Energy S.r.l.

- **Riscontro richieste informale da parte della Soprintendenza Archeologica, bella arti e paesaggio della Basilicata durante la seduta della conferenza di servizi del 28/02/2023;**
- **Riscontro nota 0046384.U.27-02-23 – Ufficio difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive (pervenuta durante la seduta della conferenza di servizi del 28/02/2023);**

- **Controdeduzioni nota 0006341.U.28-02-2023 – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata.**

1. Riscontro richieste informale da parte della Soprintendenza Archeologica, bella arti e paesaggio della Basilicata durante la seduta della conferenza di servizi del 28/02/2023

Nella prima seduta della conferenza di conferenza di servizi (la “Prima Seduta”), tenutasi in data 28/02/2023, per il progetto denominato “Montemilone Wind” composto da n. 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Montemilone, al fine di esprimere il proprio parere di competenza nell’ambito del PUA, la Soprintendenza Archeologica, bella arti e paesaggio della Basilicata ha richiesto in tale sede un elaborato grafico ricomprendente l’elenco di tutti gli impianti in corso di autorizzazione (intendendosi i procedimenti di VIA e AU in corso) fino al 6 ottobre 2022, data in cui il MASE aveva comunicato la procedibilità alla VIA del Progetto con nota prot.n. 123127.

La scrivente rileva due errori contenuti all’interno del verbale della Prima Seduta: come discusso nella seduta sincrona, (i) il termine di 30 giorni per l’approfondimento istruttorio non deve riferirsi all’analisi dell’impatto cumulativo bensì alla produzione di *“un elaborato cartografico che censisca, nell’area contermine l’impianto, tutti gli impianti eolici anche in iter autorizzativo”* nonché (ii) si fa erroneamente riferimento all’*“impatto cumulativo”*, dal momento che gli enti avevano richiesto il solo predetto censimento, come effettivamente prodotto dalla scrivente.

A tal proposito la Società ha predisposto l’elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.171.00, denominato *“Censimento degli impianti AIP”*¹.

L’elaborato si basa sulla consultazione dei portali ufficiali messi a disposizione dalla Regione Puglia, Regione Basilicata e del MASE; inoltre, l’area indagata è quella d’impatto potenziale, individuata secondo quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, non tenendo in considerazione gli impianti i cui iter autorizzativi siano stati archiviati e quelli per i quali sono stati rilasciati pareri negativi di VIA.

Il predetto elaborato non deve intendersi sostitutivo della già completa documentazione di cui all’analisi di impatto cumulativo fornita dalla scrivente con note prot. n. ENEL-ESS-28/01/2022-0000019 (Istanza PUA) ed ENEL-ESS-06/07/2022-0000223.

In ultimo, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, nella persona dell’arch. Bisogno, ha rappresentato *“la necessità di considerare e coinvolgere nell’analisi degli impatti cumulativi tutti gli*

¹ Area di Influenza Potenziale (AIP) comprende i comuni di Montemilone, Minervino Murge, Spinazzola, Banzi, Palazzo San Gervaso, Forenza, Maschito, Venosa e Lavello

impianti in iter autorizzativo, in quanto potrebbe generarsi una sovrapposizione di impianti, quale ad esempio con il parco eolico della società Bel Team S.r.l. (ID VIP: 8247), che interferisce con gli aerogeneratori del parco "Montemilone Wind".

Sul punto, la scrivente ha verificato tale potenziale interferenza analizzando gli elaborati tecnici pubblicati al link ministeriale suggerito: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8535>. Ebbene, il progetto della società Bel Team S.r.l., diversamente dall'osservazione della Soprintendenza, è distante circa 70km dall'impianto di cui al Progetto e, in particolare, è localizzato nei Comuni di Ferrandina e Salandra in provincia di Matera; tali Comuni non rientrano, quindi, nell'area contermini del Progetto, pari a 11 km; pertanto, **l'impianto eolico della società Bel Team srl (VIP: 8247) non interferisce in alcun modo con il Progetto.**

2. Riscontro nota n. 0046384.U.27-02-23 – Ufficio difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive (pervenuta durante la seduta della conferenza di servizi del 28/02/2023)

Con la presente, la Società invia il riscontro alla nota prot. n°46384 del 27/02/23, integrativa richiesta dall'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata relativa all'adeguamento e al perfezionamento degli elaborati progettuali. In particolare, sono stati prodotti e/o revisionati i seguenti documenti:

	<i>Cod.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>	<i>Rev.</i>
NP	GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.021.01	Carta Idrogeomorfologica	1
NP	GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.106.01	Schema di regimazione delle acque	1
NP	GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.169.00	Microzonazione sismica	0
NP	GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.170.00	Carta di sintesi delle criticità e dei rischi	0
A.2.1	GRE.EEC.R.25.IT.W.15438.00.016.02	Relazione geologica e sismica	2
A.2.2	GRE.EEC.R.25.IT.W.15438.00.017.02	Relazione geotecnica	2
A.3.1	GRE.EEC.R.25.IT.W.15438.00.018.01	Relazione idrologica	1
A.3.2	GRE.EEC.R.25.IT.W.15438.00.019.01	Relazione idraulica	1

Nel dettaglio, si precisa che:

- 1) le carte tematiche sono state implementate in scala 1:2000, così come previsto dalla norma nazionale e regionale, con la sovrapposizione del rilievo topografico di dettaglio costruito con curve di livello aventi una equidistanza pari a 1 m, su cui sono stati riportati gli ingombri e le scarpate, determinate dai vari elementi costituenti il campo eolico in progetto (strade, piazzole di montaggio e adeguamenti stradali);
- 2) lo studio di microzonazione sismica di II livello realizzato ha evidenziato che l'impianto comprensivo delle opere connesse ricade in una zona stabile, suscettibile di amplificazione con fattori di amplificazione locali pari a $FA = 1,41$ e $FV = 1,18$;

- 3) è stata condotta un'analisi preliminare del potenziale di liquefazione che ha mostrato come nessuno dei sismostrati su cui insistono le opere di progetto è suscettibile di tale fenomeno. È stata realizzata una nuova verifica di stabilità in corrispondenza della piazzola MT02, in aggiunta a quanto precedentemente prodotto per la piazzola MT11. La nuova verifica di stabilità prende in esame lo scenario peggiore, in quanto la posizione MT02 è ritenuta in posizione critica, in quanto è posta in vicinanza al punto in cui il rilevato assume una altezza maggiore in prossimità della testa del pendio. Tutte le verifiche di stabilità sono state condotte ante e post operam in condizioni statiche e sismiche e hanno dato un riscontro positivo, confermando, di seguito, quanto già osservato nei sopralluoghi e dagli studi geomorfologici eseguiti e, pertanto, di una generale bassa pericolosità geomorfologica dell'area;
- 4) le strade di nuova costruzione per l'accesso all'impianto e le piazzole di montaggio non interferiscono con corsi d'acqua facenti parti del reticolo idrografico della Regione Basilicata ed insistono su un' area agricola prevalentemente pianeggiante. Si è constatato la presenza di alcuni impluvi naturali effimeri per i quali, dall'esame geomorfologico, risulta che il battente idrico per una portata duecentennale interessa una fascia di larghezza non superiore ad 1 m. A conferma di ciò, lo studio idraulico della rete di drenaggio superficiale delle acque meteoriche ha individuato in via preliminare tutti i punti di attraversamento per il mantenimento della continuità delle linee di deflusso naturale. Per smaltire le portate duecentennali sono sufficienti tubazioni di tipo circolare con diametro massimo di 1 m, in linea con l'osservazione geomorfologica;
- 5) la carta di sintesi delle criticità e dei rischi evidenzia che le opere in progetto si trovano quasi interamente in aree non critiche di classe Ia. Nei punti in cui i cavidotti interferiscono con aree classificate IVa, la prescrizione per tale interferenza è il superamento con TOC con punti di inizio e fine al di fuori di tali aree.

3. Controdeduzioni nota n. 0006341.U.28-02-2023 – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata

L'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata ha espresso, con nota prot. 0006341.U.28-02-2023, parere negativo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Sul punto, la scrivente osserva preliminarmente che la lettera della L.R. n. 54/2015 non può essere interpretata nel senso di ritenere sussistente un divieto assoluto di realizzabilità di impianti rientranti nei *buffer* di cui agli allegati alla predetta Legge Regionale, a prescindere dallo svolgimento di un'apposita istruttoria. Infatti, l'allegato 3 al D.M. 10 settembre 2010, paragrafo 17, lett. (d), prevede che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme*

statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. **L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio** . Inoltre, **“l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello” », che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)»** (Corte Costituzionale, n. 177/2021).

D'altronde, lo stesso allegato C alla L.R. n. 54/2015 è rubricato come **“aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti”** , là dove, appunto si scrive di potenziali prescrizioni e non anche di inedificabilità assoluta.

3a) Ad ogni modo, entrando nel merito del parere contrario dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata la scrivente rileva quanto segue:

Interferenza n.1

“L'intero impianto, aerogeneratori, cabina ed opere di connessione ricadono nel buffer dei 3000 m del Centro Abitato di Montemilone Legge 54/2015”

In riferimento a quanto sopra si fa presente che la fascia di rispetto buffer riferita ai centri urbani, come riportato nella normativa regionale, si riferisce esclusivamente agli impianti di produzione e non alle opere connesse.

Per quanto concerne il Progetto, gli aerogeneratori sono posti:

- a distanza minima non inferiore a 1.000 m dal limite dell'ambito urbano, così come introdotto dal PIEAR (par.1.2.1.4 dell'appendice A - Requisiti di sicurezza)
- a distanza minima di 1.320 m, dalla perimetrazione del centro abitato desunta dallo strumento urbanistico vigente ed è pari a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, così come richiesto dall'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010 (par. 5.3)

Pertanto, come da Relazione Paesaggistica (elaborato GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.035) e Studio d'impatto ambientale (elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.050.00) il Progetto risulta pienamente conforme alle disposizioni normative regionali e nazionali attualmente vigenti.

Interferenza n.2

“Gli aerogeneratori MT03-MT04 ricadono nel buffer dei 500 m dei corsi d'acqua precisamente “Vallone il Loconcello-Vallone S.Maria” tutelato ex lege come fiume o torrente; L'impianto si configura con interferenze alle aree vincolate ‘ ‘ ope legis ‘ ‘ ai sensi dell'art.142 del Dlgs n.42/2004 e s.m.i. “

In merito all'affermazione da parte dell'interferenza che gli aerogeneratori MT03 e MT04, che porterebbe a indurre un aggravio delle interferenze rispetto alle aree prescrittive definite dalla L.R.54/2015, si intende precisare che è il solo aerogeneratore MT03 a ricadere nel buffer dei 500 m, mentre in riferimento all'aerogeneratore MT04 l'osservazione risulta inesatta.

Infatti, come si può osservare in Figura 1, che richiama l'elaborato cartografico GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.046.00, l'aerogeneratore MT04 non interferisce con il buffer prescrittivo individuato dalla L.R.54/2015.




Fig.1 Inquadramento Vincolistico e analisi delle Aree Contermini
L.R. N°54/2015 - Beni Paesaggistici - Laghi ed Invasi Artificiali - Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua
(Fonte: elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.046.00)

Riferendoci invece al D.Lgs. 42/2004, si fa presente, come ripreso nella Relazione Paesaggistica e nello Studio d'impatto ambientale, che **nessuno degli aerogeneratori di progetto interferisce con**

il buffer di rispetto di 150 m secondo l'art.142 comma 1 lettera c) ‘Fiumi, torrenti e corsi d'acqua’ del suddetto decreto (cfr Figura 2).




Fig.2 Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini Aree Tutate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua - Laghi ed invasi naturali ed artificiali
(Fonte: elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.039.00)

Interferenza n.3

Il cavidotto di collegamento tra le macchine MT04 e MT05 attraversano aree boscate (Dlgs n.42/2004 art.142, comma 1, lett.g)

Come riscontrabile nell'elaborato grafico di progetto GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.040.00, nella Relazione Paesaggistica e nello Studio di impatto ambientale il Progetto, con l'impianto e le opere connesse, non interferisce con i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1 lett. g). In particolare, il cavidotto risulta nella sua interezza esterno rispetto alle aree boscate (cfr Figura 3) e pertanto non interferente con tali aree vincolate paesaggisticamente, compreso il succitato tratto tra gli aerogeneratori MT04 e MT05.




Fig.3 Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini Aree Tutate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Beni paesaggistici - Boschi
(Fonte: elaborato GRE.EEC.D.26.IT.W.15438.00.040.00)

Interferenza n.4

“Interferenza di alcune zone del parco con zone gravate da usi civici (D.lgs. n. 42/2004 art.142, comma 1, lett.h) precisamente tutte le particelle al F.27 part. 169-553-571-705-801-802 F28 part. 69-239-276-278-429; F35 Part. 413-415-416-421 sono interessate dal percorso del cavidotto”

In merito a quanto affermato dall’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata, la scrivente ha realizzato come integrazione volontaria opportuna perizia demaniale a firma del Geom. Alessandra De Luca, iscritta all’Albo professionale dei Geometri e dei G.L. della provincia di Potenza al n. 2623, Perito Demaniale iscritto al n. 28 dell’Elenco tenuto dalla Regione Basilicata (B.U.R. Basilicata n. 18 del 16/05/2016); l’elaborato integrativo è denominato “*Relazione Usi Civici - Montemilone*”. Lo studio è stato condotto a partire dai certificati di uso civico, richiesti opportunamente dalla scrivente e allegati in fase di istanza, e la ricerca e gli approfondimenti sono stati svolti su tutte le particelle riportate nel PPE (grafico e descrittivo). La redazione della relazione demaniale è stata effettuata mediante il consulto presso l’archivio Commissariale di Potenza delle relazioni, degli elenchi, degli stati delle arbitrarie occupazioni, delle ordinanze commissariali e dei grafici depositati, così come redatti dai periti incaricati dal Commissario ai sensi della L.1766/1927.

La relazione ha accertato che **non sono presenti usi civici** a carico dei terreni interessati dall’Impianto e identificati al catasto terreni del Comune di Montemilone, per tutti i fogli interessati

dal Progetto, ovvero i **Fogli catastali 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 e 38**, ad eccezione della particella n° 18 del Foglio 29 del catasto terreni Comune di Montemilone. Su quest'ultima, insiste una piccola porzione, di circa 30 m, del sorvolo dell'aerogeneratore MT10; pertanto, si tratta di una interferenza indiretta.

Pertanto, diversamente dall'osservazione dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, le interferenze con il vincolo paesaggistico riferite a Foglio 27 part. 169, 553, 571, 705, 801, 802, al Foglio 28 part. 69, 239, 276, 278, 429, ed al Foglio 35 part. 413, 415, 416, 421 risultano superate. Considerata la natura dell'interferenza indiretta sulla particella relativamente al sorvolo e considerando pertanto che nessuna opera (cavidotto, piazzola, fondazione) incide realmente sulla trasformazione fisica della particella 18 del Foglio 29, si richiede al suddetto Ufficio di rivedere il proprio parere, rilasciando opportuna autorizzazione paesaggistica.

In conclusione, si vuole sottolineare che la Società ha opportunamente richiesto autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 per la sola interferenza con la particella 18 del Foglio 29 del Comune di Montemilone.

In alternativa, la Società acconsente, qualora lo ritenesse opportuno il MASE, a traslare la turbina MT10 interessando le particelle già presenti nel PPE, superando l'interferenza con il vincolo dell'uso civico suddetto e con il conseguente ritiro della richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

3b) Controdeduzioni al parere contrario dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata rilasciato con nota n. 06341 del 28/02/2023: *“L'ufficio Pianificazione territorio e Paesaggio della Regione Basilicata, esprime Parere Contrario reso in considerazione che l'ambito territoriale è connotato da un fitto mosaico agricolo con una prevalenza di colture cerealicole”*

Premesso che il Progetto è localizzato solo in una porzione del Comune di Montemilone, e pertanto l'entità del territorio interessato non appare della portata sufficiente a modificare un intero ambito territoriale, pare opportuno soffermarsi anche sulla interpretazione del concetto di “mosaico agricolo”.

Per essere definiti tali, i mosaici agricoli, come riportato “dall' *“Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po' e della collina torinese”*”, devono presentare delle combinazioni di componenti elementari riassumibili in: le tessere dei campi, la rete delle strade al servizio delle attività agricole,

² WORKING PAPER 01/2007 Il carattere del paesaggio agricolo

le cascate singole e aggregate, la rete irrigua, le bordure arbustive e arboree dei campi. Nell'area di intervento, tuttavia, questa composizione non si rileva: il tessuto paesaggistico appare regolare e ripetitivo piuttosto che assimilabile ad un mosaico di forme diversificate del paesaggio; pertanto, l'individuazione del "fitto mosaico agricolo" esteso all'ambito territoriale non è riscontrabile.

Ciò detto, la progettazione del parco eolico ha in ogni caso avuto cura di evitare l'insorgenza di fenomeni di frammentazione dei campi coltivati, interruzioni di reti idriche, nuove strade e percorsi di accesso ai terreni agricoli potenzialmente in grado di innescare fenomeni di degrado del paesaggio.

Infine, la realizzazione del Progetto non rappresenta, in ogni caso, un vincolo all'interruzione di un "mosaico agricolo" di notevole rilevanza che, nel caso di specie, non sembrerebbe riscontrabile nell'analisi del contesto del territorio del Comune di Montemilone.

3c) Controdeduzioni all'osservazione dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata rilasciata con nota n. 06341 del 28/02/2023: *"l'impianto presenta una disposizione non lineare tale da creare un effetto selva che sommandosi ad altri parchi eolici già autorizzati crea un forte impatto negativo tale da alterare in maniera significativa il territorio"*

L'Impianto è stato progettato coerentemente con le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.1.6 dell'appendice A del PIEAR (cfr elaborato GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.054.00) allo scopo di evitare il cosiddetto "effetto selva". Queste indicazioni, oltre a ridurre l'impatto visivo degli aerogeneratori, garantiscono la presenza di corridoi di transito per la fauna, e prevedono che *"gli aerogeneratori debbano essere disposti in modo tale che:*

a) la distanza minima tra aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a sei diametri di rotore.

Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a tre diametri di rotore".

Nel caso specifico del Progetto, gli aerogeneratori più vicini fra loro sono MT10 e MT11, disposti ad una distanza pari a 680 m.

Inoltre, la dorsale principale, costituita da una fila di sette aerogeneratori (i.e., MT03, MT04, MT05, MT06, MT07, MT08 e MT09), risulta in configurazione sfalsata rispetto alla fila parallela composta da tre aerogeneratori (MT01, MT10 e MT11) ad una distanza, nella direzione prevalente del vento, pari a circa 800 m, e, pertanto, superiore ai succitati tre diametri di rotore (510 m). L'aerogeneratore MT02 si trova allineato alla MT04 nella direzione prevalente del vento ad una distanza pari a circa 1.300 m e, pertanto, superiore a sei diametri di rotore (1.020 m).




Fig.4 Verifica requisiti di progettazione de PIEAR – App. A
(Fonte: Relazione Paesaggistica - GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.035)

Ciò precisato, l’Impianto, con le due dorsali principali indicate, segue effettivamente un andamento lineare e si dispone parallelamente al piano di visuale del possibile osservatore; inoltre, se si aggiunge che il ritmo di rotazione delle pale risulta piuttosto regolare l’effetto risultante non genera effetti di disordine visivo. L’Impianto si dispone alla stessa quota dell’abitato di Montemilone, in un paesaggio collinare a bassa pendenza: questo evita che l’Impianto stesso risulti incombente sul Paese, con il rischio di aumentare il disagio visivo.

Per quanto riguarda il cumulo con altri impianti di produzione di energia da fonte eolica, le analisi di intervisibilità, condotte in maniera conservativa, hanno dimostrato che l’impatto visivo dovuto al Progetto risulta contenuto anche grazie ad una bassissima densità abitativa nell’ Area contermina AIP.



Fig.5 Incremento della visibilità teorica dovuta agli aerogeneratori di progetto
(Fonte: GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.076.00)

Un risultato degno di nota è che le aree nelle quali l'Impianto produce nuova intrusione visiva, cioè un impatto visivo dovuto ai nuovi aerogeneratori prima non riscontrabile, non riguardano nessuno dei Comuni interni all'Area contermina AIP (cfr Figura 5).

Relativamente al possibile effetto di degrado sulla matrice agricola dell'area di intervento, si rileva dalla carta di uso del suolo (cfr elaborato GRE.EEC.D.25.IT.W.15438.00.065.00) una sostanziale omogeneità in termini di indirizzo produttivo (seminativi non irrigui) che si riflette in un tessuto paesaggistico regolare e ripetitivo piuttosto che assimilabile ad un mosaico di forme diversificate del paesaggio.

Ad ogni modo, la progettazione dell'Impianto ha evitato l'insorgenza di fenomeni di frammentazione dei campi coltivati, interruzioni di reti idriche, strade e percorsi di accesso ai terreni agricoli potenzialmente in grado di innescare fenomeni di abbandono e, pertanto, di degrado del paesaggio.

In conclusione, alla luce di tutte le osservazioni di cui sopra, la Società invita l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata a rivedere il proprio parere in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004.

Per qualsiasi chiarimento contattare l'ing. Francesco Amabile, referente della pratica, al numero di telefono 3427594637 o all'indirizzo mail francesco.amabile@enel.com

Distinti saluti.

Il legale rappresentante

 Firmato da EMANUELE
Staltari
Data: 13/06/2023 15:17:18
CEST

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)